

Prendinota

• B I F E C • P E R I O D I C O D E L L A



Poste Italiane Spa Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB Ravenna - Direttore Francesco Marchi - Proprietaria Confesercenti Provinciale Ravenna - Autorizzazione Tribunale Ravenna n. 448 del 29.7.1963 - Periodicità settimanale. Uffici: Ravenna - Piazza Bernini 7 Tel. 0544.292711; Cervia: via Levico 21/c tel. 0544.911011; Lugo: Piazza XIII Giugno 15 tel. 0545.904211; Faenza: via Bettisi 4 tel. 0546.671611 - Stampato in proprio. Anno XXVIII, n.10 Ravenna 6 dicembre 2011. www.confesercentiravenna.it

IMPORTANTE PER LE AZIENDE

Corsi obbligatori in materia di igiene degli alimenti (HACCP)

Sono aperte le iscrizioni

La nuova normativa sull'igiene degli alimenti (che ha sostituito il D.Lgs 155) regolamento CE 852/2004 (allegato XII) e la Delibera della Regione Emilia Romagna 1869/08, come già riferito più volte, prescrivono **l'obbligo per tutti i titolari di aziende che operano a contatto con gli alimenti** (ristoranti, gastronomie, bar, commercio alimenti, forni, piadine ecc) **a fare formazione tutti i propri addetti** (soci, collaboratori, dipendenti) **compresi se stessi**, in materia di igiene degli alimenti, almeno ogni 3 anni.

Da non confondere quest'obbligo con il rilascio dell'attestato di idoneità sanitaria.

L'Associazione organizza presso le proprie sedi corsi formativi, per far sì che i propri associati possano assolvere a tale obbligo. La durata dei corsi è di 3 ore – numero massimo dei partecipanti 22 – secondo il seguente calendario per i primi mesi del 2012:

25 gennaio - 22 febbraio - 28 marzo

01 febbraio - 07 marzo

08 febbraio - 14 marzo

15 febbraio - 21 marzo

Sede Confesercenti Ravenna

Sede Confesercenti Cervia

Sede Confesercenti Faenza

Sede Confesercenti Lugo

Tali corsi, **su richiesta**, sono ritenuti validi dall'AUSL anche per il rinnovo dell'attestato di idoneità Sanitaria, a tal proposito si ricorda di verificare sempre la data di scadenza di questi onde evitare di incorrere in sanzioni.

Per informazioni ed iscrizioni le aziende interessate possono rivolgersi al servizio Affari Generali per le sedi di Ravenna, Lugo e Faenza, mentre per la sede di Cervia a Giunchi Grazia.

Norme da rispettare e scadenze

Si ricorda che sono in scadenza le licenze, permessi e autorizzazioni relative a varie attività commerciali. Tutte le pratiche potranno essere espletate presso gli uffici dell'Associazione.

Licenze ed autorizzazioni da rinnovare

Licenze UTF Per la detenzione di depositi commerciali di oli e alcool denaturato: deve essere effettuato **il versamento entro il 15/12/2011**.

S.I.A.E. (scadenza 28 febbraio 2012)

I detentori di apparecchi sonori (radio, stereo, TV, juke box, nastromagnetico, videoregistratori, ecc.) in locali pubblici devono pagare l'abbonamento S.I.A.E. **entro il 28 febbraio 2012.**

Per i soci Confesercenti sono disponibili presso il servizio Affari Generali delle varie sedi comprensoriali i moduli per ottenere gli sconti S.I.A.E. (tali sconti sono praticati sulla base della Convenzione Nazionale Confesercenti con la SIAE (vale per i soci in regola con il tesseramento provinciale e nazionale).

Il mancato pagamento entro il termine suddetto comporta l'applicazione di sanzioni e la mancata applicazione dello sconto. Chi detiene apparecchi televisivi e radiofonici in locali pubblici, oltre al pagamento della SIAE è tenuto anche al versamento del canone dovuto alla RAI **entro il 31/01/2012.**

Norme generali da rispettare nelle attività

Cartello degli orari

La legge vigente obbliga i commercianti e i pubblici esercizi a tenere esposto in modo visibile dall'esterno il cartello dell'orario osservato, con indicazione del giorno di chiusura. Tale cartello deve essere, prima dell'esposizione, vidimato dal Comune competente, se tale obbligo è imposto dalle disposizioni vigenti locali.

Si ricorda che pesanti sanzioni sono state introdotte per chi viola tali norme.

Per i pubblici esercizi che non rispettano l'orario è prevista anche la sospensione dell'attività fino a 3 giorni.

La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve essere resa nota al pubblico con **cartello leggibile dall'esterno** e, se di durata superiore a 30gg consecutivi, va inviata comunicazione al Comune.

Chi fosse sprovvisto può rivolgersi presso gli uffici dell'Associazione dove sono disponibili i cartelli da esporre.



Obbligo esposizione prezzi

Per la vendita al minuto tutte le merci esposte devono avere indicato in modo chiaro e ben visibile il prezzo di vendita. Questo obbligo è valido anche per gli operatori ambulanti.

Per gli esercizi d'arte ed antiquariato nonché di oreficeria può ritenersi rispettato l'obbligo della Pubblicità del prezzo anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile all'interno dell'esercizio e non all'esterno

I Pubblici Esercizi (Bar - Ristoranti ecc.) per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

- ♦ per quanto concerne le bevande e gli alimenti, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
- ♦ per l'attività di ristorazione obbligo di esposizione del MENU' CON I PREZZI anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.

Per chi effettua il servizio al tavolo è **obbligatorio presentare ai clienti il listino/menù che indichi i prezzi praticati con evidenziata la componente di maggiorazione per il servizio.**

Inoltre i Pubblici Esercizi in base all'art. 180 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza **hanno l'obbligo di tenere esposto nel locale, in luogo ben visibile al pubblico, la licenza e la riproduzione e stampa degli articoli di Legge riguardanti la tenuta dei Pubblici esercizi.**

Disposizioni nuovo Codice della Strada - Alcool e sicurezza stradale

⇒ Nei pubblici esercizi (ristoranti, bar, locali da ballo ed intrattenimento, pub, agriturismi, circoli privati, sagre, fiere, ristoranti e bar all'interno degli hotel):

1. divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche **dalle 3 alle 6.**
2. obbligo di detenzione di un precursore, a disposizione della clientela, per la valutazione del test alcolemico e la esposizione delle tabelle sugli effetti di assunzione di alcol **solo per gli esercizi che effettuano contestualmente spettacoli od altre forme di intrattenimento.**

⇒ Negli esercizi di vicinato:

1. divieto di vendita di alcolici e superalcolici **dalle 24 alle 6.**

Tali divieti **non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.**

⇒ Obbligo per bar e ristoranti la cui attività si protrae dopo la mezzanotte di detenere e mettere a disposizione dei clienti un **precursore** per la rilevazione del tasso alcolemico e le tabelle indicative sugli effetti dell'assunzione di prodotti alcolici. All'osservanza di tale obbligo **sono esclusi** gli esercizi che **non** effettuano trattenimenti danzanti e che cessano la loro attività **entro le ore 24.**

Norme igienico sanitarie per tutte le attività che somministrano, commercializzano e producono prodotti alimentari

Tutte le aziende che commercializzano, somministrano, producono o trasportano prodotti alimentari devono essere in possesso e tenere aggiornato il manuale di autocontrollo HACCP.

Ricordiamo inoltre che a seguito di alcuni controlli effettuati presso attività del settore alimentare della zona di Ravenna, la Polizia Municipale ha riscontrato violazione al Regolamento di Igiene, ed elevato sanzioni. Si ricordano, di seguito, alcune norme igieniche basilari:

- il personale addetto alla manipolazione e vendita di qualsiasi prodotto alimentare non confezionato **non può essere contemporaneamente addetto a compiti di cassa** (ovvero manipolazione di denaro), a meno che non si utilizzino pinze, forchette, guanti e simili;
- il suddetto personale deve sempre indossare sopravvesti e **soprattutto copricapo** durante le manipolazioni (anche la sola preparazione di un panino);
- il suddetto personale, durante la manipolazione di alimenti, non deve indossare anelli, bracciali ed avere le mani pulite e curate.

La violazione di tali semplici norme può portare a sanzioni amministrative.

I titolari di esercizi che commercializzano, somministrano, producono prodotti alimentari devono svolgere la propria attività nei limiti consentiti dall'**Autorizzazione Sanitaria in loro possesso**; pertanto gli operatori che intendono effettuare nuove produzioni, sostanziali modifiche strutturali o di tipologia produttiva o apportare aggiornamenti di lay-out impiantistici, devono presentare una comunicazione (Notifica); la comunicazione va presentata su apposita modulistica corredata da una relazione tecnica e da una nuova pianta planimetrica con evidenziate le modifiche apportate e la disposizione delle attrezzature (Lay-out) all'Azienda USL di competenza. Inoltre all'Azienda USL è obbligatorio comunicare l'eventuale sospensione temporanea dell'attività o la cessazione definitiva. Le suddette disposizioni riguardano anche a quelle aziende del settore alimentare che in base a precedente normativa non avevano l'obbligo di specifica autorizzazione sanitaria es. commercio al minuto di prodotti alimentari, ortofrufrutta. Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta pesanti sanzioni.

Per le imprese del settore alimentare: tassa per i controlli sanitari ufficiali - scadenza pagamento 31 gennaio 2012

Si ricorda che con l'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 194/2008 le imprese del settore alimentare che esercitano come attività prevalente la vendita all'ingrosso sono tenute al pagamento di una tassa entro il 31 gennaio di ogni anno per finanziare i controlli sanitari ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per verificare la conformità alla normativa della sicurezza alimentare.

Sono soggette al pagamento le attività di commercio all'ingrosso, le attività artigianali e le attività miste che effettuano anche la vendita all'ingrosso e che nell'anno precedente hanno superato, come vendita all'ingrosso, il 50% dell'intero fatturato.

Con apposita tabella sono stabilite le tariffe annue per ciascuna tipologia di attività e la fascia produttiva di appartenenza; la tabella è disponibile presso il servizio affari generali dell'Associazione.

Si invitano le aziende interessate a verificare la percentuale del fatturato del 2011 relativa al commercio all'ingrosso per valutare l'eventuale assoggettamento alla Tassa.

Imposta sugli intrattenimenti

Le aziende che acquistano apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento (flipper, calcio balilla, biliardini e apparecchi similari, giochi a gettoni azionati da ruspe, ecc.) **devono pagare l'imposta sugli intrattenimenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello della prima installazione e entro il 16 marzo di ogni anno.**

Occupazione suolo

Chi espone merci all'esterno del proprio esercizio o tavoli e sedie per i pubblici esercizi deve essere autorizzato dal Comune e dovrà pagare la tassa di occupazione suolo pubblico.

Apparecchi da intrattenimento: modificati i limiti numerici per Newslot e Video Lottery -VTL Importante per pubblici esercizi, sale giochi, tabaccherie, ecc.

Si informa che il Decreto Direttoriale dell'AAMS del 27/07/2011 stabilisce nuovi criteri e parametri numerico-quantitativi in base alla tipologia dell'attività svolta per l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) (NEWSLOT) e lettera b) (VTL) del TULPS come da tabella che segue:

Punti di vendita	Numero di apparecchi Art. 110, comma 6, lettera a), del t.u.l.p.s. - SLOT	Numero di apparecchi Art. 110, comma 6, lettera b), del t.u.l.p.s. -VLT
<ul style="list-style-type: none">Punti di vendita con attività di gioco esclusivaagenzie per le scommessenegozi di gioco (art. 38 d.l. 223/2006)sale bingosale gioco con solo SLOT e VLTsale giochi	<ul style="list-style-type: none">max n. 4 apparecchi fino a 20 mqoltre i 20 mq, n. 1 apparecchio ogni ulteriori 5 mq sino ad un max di n.75 apparecchi	<ul style="list-style-type: none">da 50 a 100 mq fino a 30 VLTtra 101 e 300 mq fino a 70 VLToltre 300 mq fino a 150 VLT
<ul style="list-style-type: none">Punti vendita gioco (art. 38, commi 2 e 4, d.l. 223/2006) aventi altra attività principaleRivendite di tabacchiRicevitorie lotto	<ul style="list-style-type: none">max n. 2 apparecchi fino a 10 mq.max n. 4 apparecchi fino a 20 mq.oltre i 20 mq n. 1 apparecchio ogni ulteriori 10 mq sino ad un max di n. 8 apparecchi.	Installabilità non è consentita
<ul style="list-style-type: none">Bar ed esercizio simileRistorante ed esercizio simileEdicoleEsercizi commercialiAltri esercizi pubblici diversi da quelli di cui sopraCircoli privatiAltre aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell'art. 86 del t.u.l.p.s.	<ul style="list-style-type: none">max n. 2 apparecchi fino a 15 mqmax n. 4 apparecchi fino a 30 mqoltre i 30 mq e fino a 100 mq max n. 6 apparecchioltre i 100 mq max n. 8 apparecchi	Installabilità non è consentita
<ul style="list-style-type: none">Stabilimenti balneariAlberghi o esercizi simili	<ul style="list-style-type: none">max n. 10 apparecchi	Installabilità non è consentita

Condizioni comuni:

-Il titolare del punto vendita deve assicurare il rispetto del divieto di partecipazione ai giochi (Newslot -VTL) ai minori di anni 18.

-Per l'installazione dei suddetti apparecchi è necessario essere in possesso di una licenza (o SCIA)

ART. 86 o 88 del TULPS.

- Per ogni postazione di gioco degli apparecchi devono essere garantiti almeno 2 mq di superficie.
- Se un punto vendita è riconducibile a due o più categorie, si applicano i parametri numerici quantitativi che permettono l'installazione del maggior numero di apparecchi.
- Ai fini del calcolo della superficie, non si considera superficie utile quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
- Non è ammessa l'installazione degli apparecchi del comma 6 all'esterno, e comunque al di fuori degli spazi delimitati e sorveglianti, del punto vendita e non possono essere installati all'intero di luoghi di cura, istituti scolastici e in luoghi di culto.

Per alcune tipologie di esercizi nei quali vengono installati tali apparecchi da gioco con vincita di denaro è obbligatorio installare almeno un apparecchio meccanico o un apparecchio di cui al comma 7 art. 110 del TULPS.

Ricordiamo inoltre che **per l'installazione** degli apparecchi da gioco con vincita di denaro (Newslot e Video Lottery - VLT) è obbligatoria l'iscrizione nell'elenco istituito presso AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato).

Sono previste pesanti sanzioni per chi non si attiene alle suddette disposizioni.

Audizioni musicali

Per poter dare audizioni musicali nei pubblici esercizi occorre essere in possesso di licenza rilasciata dal Comune e rispettare le disposizioni in materia di inquinamento acustico.

Tombole e lotterie

E' vietata ogni sorte di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche, da cui si desume che devono intendersi vietate anche quelle iniziative effettuate presso gli esercizi commerciali e pubblici che consistono nel mettere in palio cesti natalizi, confezioni regalo ecc., abbinando la vincita all'estrazione dei numeri del lotto.

La competenza in materia di manifestazioni e sorti locali è dei Comuni.

Il rispetto della normativa sarà soggetta a controlli nelle attività. Le uniche eccezioni previste riguardano lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza **promosse da Enti morali, associazioni o comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi.**

Commercio prodotti ortofrutticoli: iscrizione alla banca dati nazionale operatori ortofrutticoli

In base alla normativa vigente, le imprese che effettuano la vendita al **minuto, compreso il commercio su aree pubbliche, con un volume annuo commercializzato superiore a Euro 60.000,00** e i **grossisti indipendentemente dal quantitativo commercializzato**, devono iscriversi alla Banca Nazionale degli Operatori Ortofrutticoli.

Attualmente i prodotti ortofrutticoli freschi soggetti a norme comunitarie di commercializzazione sono i seguenti:

Prodotti con norma di commercializzazione specifica:

mele, agrumi, kiwi, lattughe, pesche e nettarine, pere, fragole, peperoni dolci, uve da tavola, pomodori.

Prodotti con norma di commercializzazione generale:

meloni, cipolle, fagiolini, carciofi, melanzane, cavolfiori, carote, agli, ciliegie.

Le imprese di nuova costituzione sono tenute a richiedere l'iscrizione nella banca dati entro e non oltre 60 giorni dall'inizio dell'attività o dalla conclusione dell'anno in cui si è realizzata la condizione che determina l'obbligo di iscrizione. Tale limite temporale si applica anche per qualsiasi modifica, integrazione o variazione dei dati dichiarati.

Per l'iscrizione alla banca dati e per successivi eventuali aggiornamenti, va presentata apposita domanda alla AGECONTROL S.P.A. con sede a ROMA.

Prodotti Biologici

La vendita di prodotti biologici sfusi, la produzione, la preparazione e l'importazione dei prodotti agricoli biologici sono soggetti ai seguenti adempimenti:

- invio della notifica dell'attività alla Regione di competenza per territorio che istituisce gli elenchi

degli operatori dell'agricoltura biologica. Per le aziende importatrici, la notifica va inviata direttamente al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Copia della notifica va trasmessa alla stessa data all'organismo di controllo autorizzato a cui l'operatore farà riferimento;

- assoggettare l'azienda al sistema di controllo.

Imposta sulle insegne e pubblicità: il termine di pagamento è il 30/01/2012

Sono considerate pubblicità, e pertanto soggette alla relativa imposta, tutte le forme di pubblicizzazione di negozi, esercizi pubblici, locali ecc. che vengono realizzate in forma fissa, in particolare, per esempio: targhe, scritte, tende reclamizzanti, cartelli.

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario. Il minimo tassabile è un metro quadrato e le frazioni di esso vengono arrotondate al mezzo metro quadrato successivo.

È prevista la pubblicità di carattere temporaneo che può avere una durata massima di tre mesi (es.: Locandine, striscioni, manifestazioni, ecc.).

Sono altresì da assoggettare ad imposta il volantinaggio, le proiezioni luminose, gli striscioni, gli aeromobili e la pubblicità sonora.

L'imposta comunale sulla pubblicità non è dovuta: per le insegne e la pubblicità di dimensione inferiore a 300 cm quadrati, per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta è dovuta per l'intera superficie. Per superfici complessive inferiori l'imposta non è dovuta.

Le denunce di cessazione vanno presentate entro e non oltre il 31 gennaio.

Commercio elettronico

L'attività di commercio mediante mezzi elettronici, svolto nei confronti dei consumatori finali, è soggetta alla disciplina dell'art. 18 del Dlgs 114/98, pertanto per poter iniziare l'attività occorre inviare comunicazione al Comune competente con apposita modulistica. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti morali, e, in caso di vendita di prodotti alimentari anche i requisiti professionali. Per il commercio elettronico per la vendita all'ingrosso (non soggetto alla comunicazione al Comune), al momento della denuncia di inizio attività al registro delle imprese, che deve essere fatta entro trenta giorni dall'avvio dell'attività stessa, dovranno essere dichiarati i requisiti morali e i requisiti professionali se trattasi di commercio di prodotti alimentari. Sono previste pesanti sanzioni per chi non si attiene alle disposizioni di cui sopra.

Tariffa rifiuti

Le variazioni per modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte o modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte devono essere comunicate al Gestore (HERA) entro il termine di 60 giorni dal verificarsi delle stesse.

Vendite di fine stagione

Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione.

Si possono effettuare in due periodi dell'anno e per il 2012 i periodi, stante un accordo raggiunto tra le Regioni, sono i seguenti:

Vendite di fine stagione invernale **dal 05 gennaio al 04 marzo;**

Vendite di fine stagione estiva **dal 07 luglio al 04 settembre.**

L'effettuazione di tale vendita è soggetta a comunicazione al Comune da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'inizio.

La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita. E' obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione.

Vendite di liquidazione

Le vendite di liquidazione sono effettuate al fine di vendere in breve tutte merci, presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, reale ed effettiva, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali.

L'effettuazione delle vendite di liquidazione è soggetta a comunicazione al Comune ove ha sede il punto di vendita. A tal fine apposita comunicazione è inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima della data di inizio delle vendite medesime.

La trasformazione o il rinnovo dei locali deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria dei locali di vendita, relativi ad opere strutturali, all'installazione o al sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o al loro adeguamento alle norme vigenti, tali da determinare la chiusura dell'esercizio per almeno 15 giorni consecutivi.

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate durante tutto l'anno e precisamente:

- **per un periodo non superiore a sei settimane** per trasferimento di sede dell'azienda e trasformazione o rinnovo locali
- **per un periodo non superiore a 13 settimane** per cessazione dell'attività commerciale o per cessione dell'azienda.

L'esercente al termine dei periodi suindicati, è obbligato a chiudere l'esercizio.

La vendita di liquidazione a seguito di trasformazione o rinnovo dei locali non può essere effettuata nel mese di dicembre.

A decorre dalla data di invio della comunicazione al comune, è fatto divieto di introdurre nei locali, o pertinenze dell'esercizio ulteriori merci sia in conto acquisto sia in conto deposito, del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione.

E' obbligatoria l'esposizione del prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di liquidazione.

Vendite promozionali

Le uniche indicazioni per il momento sono quelle indicate dal Dlgs 114 del 31/03/1998 (Decreto Bersani), più precisamente le vendite promozionali possono essere effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.

Anche in questo caso la pubblicità dei prezzi deve essere effettuata come nelle vendite straordinarie sopra indicate.

Vendite sottocosto

In breve una sintesi di alcune regole da rispettare.

La vendita sottocosto va comunicata al Comune di competenza almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata non più di tre volte nel corso dell'anno, non può avere una durata superiore a 10 giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a 50. Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a 20 giorni dalla precedente, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno. L'indicazione dei prodotti, del quantitativo disponibile per singolo articolo, il periodo temporale della vendita, nonché le circostanze che l'hanno determinata deve essere chiara ed inequivocabile.

E' consentito effettuare la vendita sottocosto senza necessità di effettuare alcuna comunicazione al Comune: dei prodotti alimentari freschi e deperibili, prodotti usati per dimostrazioni, mostre e fiere, ecc.

Si informa che tutte le comunicazioni agli uffici comunali non vanno più presentate in forma cartacea ma vanno compilate e inviate esclusivamente online fatte salve eventuali situazioni locali da verificare presso le sedi.

Pesi e misure: obbligo della verifica periodica

La verifica periodica viene effettuata su richiesta degli utenti presso l'Ufficio Metrico della Camera di Commercio per appuntamento o a domicilio.

Periodicità delle verifiche

- ◆ Strumenti da pesare ogni 3 anni
- ◆ Complessi di misura per carburanti e misuratori massicci di gas metano per autotrazione ogni 2 anni. Se la richiesta di verifica è conseguente ad un intervento di riparazione, va allegata anche la dichiarazione del manutentore
- ◆ Strumenti per la misura di lunghezza compresi i misuratori di livello dei serbatoi e misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall'acqua ogni 4 anni
- ◆ Masse e misure campione; misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna ogni 5 anni.

L'esito positivo della verifica è attestato mediante un contrassegno applicato su ogni strumento. Gli strumenti che non risultano regolari non possono essere utilizzati fino a quando non avranno avuto una nuova verifica con esito positivo. L'utente deve richiedere una nuova verifica qualora provveda alla modifica o riparazione dei propri strumenti, che comporti la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo di garanzia. Gli utenti devono garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento ad essi connessi, mantenere l'integrità dell'etichetta di verifica periodica nonché ogni altro marchio e sigillo di garanzia. Non vanno utilizzati strumenti non conformi o difettosi.

Prepensionamento per i commercianti

Si ricorda che il 31 gennaio 2012 è il termine ultimo per ottenere un anticipo dell'età del pensionamento pari al trattamento minimo pensionistico, per un periodo massimo di tre anni.

Soggetti interessati

Il diritto riguarda i soggetti che esercitano attività commerciale al minuto in sede fissa (anche se abbinata a quella di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande), ovvero i soggetti che esercitano attività commerciali su aree pubbliche (gli ambulanti).

L'art. 59, c. 58, L. n. 449/97 ha esteso questo diritto anche agli agenti e rappresentanti di commercio, nonché ai titolari di pubblico esercizio con attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar e ristoranti).

Requisiti e condizioni

- a) un'età superiore a 62 anni se uomo e 57 se donna;
- b) iscrizione nella gestione pensionistica Inps (come titolare o come collaboratore) per almeno 5 anni.

Il pagamento dell'indennizzo è in ogni caso subordinato al rispetto di specifiche vincolanti condizioni:

- 1) cessazione definitiva dell'attività commerciale nel triennio;
- 2) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività (e dell'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel caso in cui quest'ultima sia esercitata insieme all'attività di commercio al minuto);
- 3) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro dei commercianti e dal registro delle imprese presso la Camera di commercio. L'art. 149 L. n. 388/2000 ha stabilito che l'indennizzo spetta anche se la cancellazione viene effettuata in data successiva alla domanda di indennizzo. Anche per la liquidazione dell'indennizzo in favore del coadiutore il titolare deve cessare l'attività e non riprenderla in alcuna forma societaria.

L'apposito Comitato di gestione decide in via definitiva sulla concessione dell'indennizzo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti delle disponibilità.

Decorrenza ed importo

L'indennizzo decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l'età pensionabile. Questo indennizzo ha le stesse modalità di erogazione e lo stesso importo della pensione minima Inps per i commercianti.

Incompatibilità

L'indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro, dipendente o autonomo. Esso cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'inizio dell'attività, che va

segnalato entro 30 giorni dal suo verificarsi. L'Inps, con circ. n. 111/96 precisa: "il decreto legislativo non prevede l'incompatibilità dell'indennizzo con i trattamenti pensionistici eventualmente percepiti dagli interessati. Si ritiene pertanto che la titolarità di un trattamento pensionistico non precluda di per sé la possibilità di beneficiare dell'indennizzo, in presenza dei requisiti e delle condizioni richieste". Con la circ. n. 268/97, l'Inps afferma che "sull'indennizzo non spettano interessi legali, né rivalutazione monetaria".

Utilità ai fini pensionistici

“Il periodo di godimento dell'indennizzo è utile ai soli fini del conseguimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione, da computare nell'ambito della Gestione commercianti”, ma non per la misura della pensione.

Aliquota aggiuntiva

A copertura degli oneri è dovuta dalla categoria un'aliquota aggiuntiva dello 0,09% fino al 31 dicembre 2013.

Attenzione! Per chi non l'avesse ancora fatto: prenotarsi in tempo entro il 31 dicembre 2011

Utili opportunità per i soci: Abbonamenti scontati ai quotidiani locali

Facendo seguito alle positive esperienze fatte negli anni scorsi e alle richieste ricevute da aziende socie (sono stati oltre 300 gli abbonamenti prenotati quest'anno) l'Associazione ha confermato anche per il 2012 tre buone convenzioni esclusive per i soci Confesercenti della Provincia di Ravenna: la possibilità di acquistare i quotidiani locali ad un prezzo molto vantaggioso (nonostante gli aumenti intervenuti e comunque solo lievemente ritoccate) e attraverso la formula del coupon-tagliando da consegnare alle edicole per il ritiro di una copia dei quotidiani (formula questa altrettanto semplice ed efficace). Si tratta di:



Il Resto del Carlino

L'offerta convenzionata: 300 coupon al prezzo di 260,00 euro con un risparmio di 100,00 euro.

I coupon sono da utilizzare entro 14 mesi dalla data di emissione e sono validi in tutte le edicole dell'Emilia Romagna e delle Marche. Un'eventuale aumento di prezzo del quotidiano, nel corso di validità dell'abbonamento non viene applicato ai possessori del coupon. Sono esclusi solo eventuali gadget e pubblicazioni speciali che andranno pagati direttamente a parte all'edicolante. Questa buona offerta vale anche per le attività stagionali da suddividere per 150 coupon che corrispondono a 130,00 euro.

Abbonamento al Corriere di Ravenna e La Stampa

Anche con il Corriere di Ravenna (che viene venduto insieme al quotidiano nazionale la Stampa al prezzo di un quotidiano) è stata convenuta una collaborazione per gli abbonamenti riservati ai soci Confesercenti.

300 coupon al prezzo di 270,00 euro con un risparmio di 90,00 euro. Questa offerta vale anche per le attività stagionali da suddividere per 150 coupon che corrispondono a 135,00 euro. I coupon si possono spendere in qualsiasi edicola della Romagna e di San Marino. Quindi, niente disservizi e massima flessibilità di utilizzo.

Abbonamento con la Voce di Romagna

Con la Voce di Romagna, il quotidiano con le pagine sulle zone di Ravenna, Faenza, Lugo e Cervia si è convenuta una migliore collaborazione per gli abbonamenti riservata ai soci Confesercenti dell'intera Romagna. Abbonamento annuale a blocchi (pari a 300 coupon da ritirarsi in edicola) al costo di € 250,00, con un risparmio annuo di 50 euro. I coupon, con le scadenze sopra indicate, possono essere anche regalati, possono essere utilizzati in tutte le edicole delle province di Forlì-Cesena, Rimini, Rep. di San Marino e Ravenna. Questa offerta vale anche per le attività stagionali da suddividere per 150 coupon che corrispondono a 125,00 euro. Con La Voce è possibile anche abbonarsi all'invio on-line del quotidiano al costo di € 80,00 semestrale o annuale di € 150,00.

Queste offerte sono valide per gli abbonamenti prenotati entro il 31 dicembre 2011, in quanto successivamente sono possibili anche aumenti. In ogni caso i coupon saranno consegnati a gennaio e febbraio. Pertanto si invitano gli operatori e i pensionati interessati ad utilizzare queste importanti e utili convenzioni e a prenotarsi, compilando l'apposito modello a pag. 10 di questo periodico, ritagliandolo e inviandolo via fax allo 0544.408188 oppure consegnandolo presso le sedi comprensoriali dell'Associazione, dove potrete avere ulteriori informazioni. Successivamente sarà chiesto il pagamento dei coupon con regolare rilascio di fattura. Il risparmio che si ottiene attraverso l'utilizzo di queste convenzioni consente da solo il pagamento della quota tessera del 2012.

X



**Prenotazione abbonamento
(inviare via Fax 0544.408188)**

Io sottoscritto/o _____ a nome e per conto della ditta
(Esatta intestazione per fattura) _____,

via _____ città _____

tel. _____ cell. _____ e-mail _____

con la presente chiedo di aderire alla convenzione della Confesercenti Provinciale di
Ravenna per l'acquisto del quotidiano locale

X

Il Resto del Carlino – 300 coupon al prezzo di 260,00 euro

Il Resto del Carlino – 150 coupon al prezzo di 130,00 euro

La Voce di Romagna – 300 coupon al prezzo di 250,00 euro

La Voce di Romagna – 150 coupon al prezzo di 125,00 euro

La Voce di Romagna on-line **annuale 150,00 euro** **semestrale 80,00**

X

Corriere di Ravenna + Stampa – 300 coupon al prezzo di 270,00 euro

Corriere di Ravenna + Stampa – 150 coupon al prezzo di 135,00 euro

(all'atto del pagamento della quota viene rilasciata regolare fattura)

X

(Timbro e firma) _____

Lì _____,

La nuova campagna Casa e Bottega 'Per le mie spese meglio il paese'

Ecco la nuova campagna di promozione per il commercio nei paesi e nei piccoli centri della provincia. Per partecipare occorre inviare una foto ed un'idea per valorizzare i paesi in provincia di Ravenna. Regolamento completo su www.confesercentiravenna.it.



SCATTO DI PAESE

Casa e Bottega
per le mie spese, meglio il paese

INVIA UNA FOTO E UN'IDEA DEL TUO PAESE

per posta o email alla Confesercenti di Ravenna, oppure carica sulla pagina Facebook "Casa e Bottega per la mia spesa".
La foto va accompagnata da un'idea per migliorare il paese in cui vivi.

SOSTIENI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

valorizza la qualità della vita nella tua località.

VINCI
1 IPHONE 4S

Concorso valido fino al 31 gennaio 2012. Una giuria qualificata selezionerà 1 vincitore che sarà contattato entro il 28 febbraio 2012. Regolamento completo del concorso su www.confesercentiravenna.it

CAMPAGNA PER LA PROMOZIONE DEL COMMERCIO NEI PICCOLI CENTRI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

È un'iniziativa



Con il contributo e il patrocinio

Comune di Ravenna

Comune di Lugo

Comune di Bagnacavallo

Comune di Casola Valsenio

Comune di Russi

Comune di Massa Lombarda

Comune di Solarolo

Comunità Montana

dell'Appennino Faentino



PROVINCIA DI RAVENNA



Camera di Commercio
Ravenna

Grazie Mirella

«Da pochi giorni nella sede di Piazza Bernini i soci non incontrano più uno dei volti storici e più noti dell'Associazione: quello di Mirella Rossi, passata in quiescenza come si suol dire, anche se non si addice alla persona. Mirella ha accompagnato la vita e la crescita dell'Associazione in questi 40 anni, fin dal 1971 quando vi entrò e insieme ad altri 3 colleghi allora contribuì, come ha contribuito, a dare risposte ai soci e ai loro bisogni in un servizio delicato e fondamentale come le "licenze e gli affari generali", come usa definirsi. Con lei l'Associazione ha conquistato visibilità e affidabilità e Mirella ha dato tutta sé stessa nel lavoro e con una disponibilità personale non certo comune. E non a caso a Ravenna quando il socio aveva un problema connesso o affine con le licenze e i contratti, ma spesso anche fuori da questi, cercava e andava dalla Mirella, che pur tra diversi impegni e adempimenti trovava sempre il tempo di ascoltare, di rispondere e di attivarsi poi per la soluzione. E molto spesso il tempo in Associazione per lei non si fermava. Era ed è stata la sua casa. L'Associazione tutta, di Ravenna e della provincia, i colleghi e la Presidenza l'hanno salutata con grande affetto e riconoscenza per tutto quello che ha dato e fatto in questi 40 anni, augurandole ogni bene e tanta salute nella nuova esperienza di pensionata e di auspicato riposo che si merita. Il suo costante impegno, la sua dedizione e la sua disponibilità di problem solving restano impressi nella storia e nella memoria dell'Associazione. Ci mancherà.

Grazie Mirella e in bocca al lupo a te, così come ai colleghi e alle colleghe che avvicendano nel territorio le sue precedenti responsabilità che sono state riattribuite con affiancamento in questi ultimi mesi. Mirella era anche un'assidua "frequentatrice" di queste pagine da cui quasi in ogni numero, così come in questo, ci ricordava scadenze, adempimenti e normative di cui prendere nota.»

Roberto Lucchi
Direttore Provinciale Confesercenti

In arrivo l'Agenda 2012

A tutte le aziende del sistema associativo è stata inviata in questi giorni la nuova agenda 2012 realizzata dalla Confesercenti in collaborazione con l'agenzia Star Business di Ospedaletto (Pisa).



L'agenda che ha un formato snello, contiene anche le principali scadenze fiscali per le imprese insieme a tutti i servizi resi ai soci dal sistema Confesercenti e dalle aziende partner dell'associazione nei diversi settori.

L'agenda con il colore verde e l'anno riportato in grande vuole essere un utile strumento di lavoro per le aziende, nonché un motivo augurale per il nuovo anno e una ulteriore forma di riconoscimento agli associati per l'attaccamento e la fedeltà all'Associazione.

La spedizione ai soci in regola è avvenuta dai primi di dicembre attraverso le vie postali. Si invita chi non l'avesse ricevuta a rivolgersi presso le sedi dell'Associazione.

Ultim'ora

Negozi: il Governo Monti allunga l'orario

Al momento di andare in stampa apprendiamo che nella Manovra cosiddetta «Salva Italia» in vigore con decreto ma al vaglio della approvazione parlamentare, insieme a numerosi provvedimenti (alcuni pesanti) che riguardano anche le nostre categorie c'è anche una norma che consente la liberalizzazione totale dell'orario di apertura delle attività commerciali, festivi compresi.

E' la possibilità (e non un obbligo) di tenere aperti i negozi per più ore e in più giorni in tutti i territori (e non solo in quelli turistici) e ciò nonostante che in Italia gli orari siano già oggi più lunghi di tanti paesi europei.

Il rischio come spesso accade è che anche questo aiuti unicamente le grandi strutture (anziché i consumatori, che magari dovranno pagare di più i prodotti in vendita lunga, per i costi che aumentano).

La Confesercenti ha chiesto subito modifiche a questo provvedimento sbagliato.